

Patto di quota lite - Nullità - Corte di Cassazione n. 1286 del 27 febbraio 1979

Mentre nell'ipotesi di cui all'art. 1261 c.c., si ha nullità del contratto se gli avvocati si rendano cessionari dei medesimi diritti sui quali verte la controversia pendente davanti all'autorità giudiziaria, nel caso, invece, dell'art. 2233 c.c., il patto di quota di lite colpito da nullità è configurabile rispetto a qualsiasi negozio relativo ai beni formanti oggetto di patrocinio legale anche non contenzioso, sempre che tali beni siano destinati a compensare in tutto o in parte le prestazioni del difensore.

Corte di Cassazione n. 1286 del 27 febbraio 1979